

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PADRE MASSIMO GIUSEPPE BARRECA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELBUONO PA VIA GIOVANNI
CUCCO 16

Numero REA: PA - 248249

Codice fiscale: 05325790821

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

ED APPROVATO IN TUTTO IL SUO CONTENUTO.

E CI SOTTOSCRIVIAMO, IN QUESTO ED A MARGINE DEGLI ALTRI NOVE
FOGLI, ALLE ORE DICIASSETTE E MINUTI QUARANTACINQUE (ORE
17.45).

F.TO: CONCETTA BATTAGLIA - DR. GIOVANNI CASSATA NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N.REP. 672/486

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

CHE APPLICA LA NORMATIVA DELLE S.R.L

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. I - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' COSTITUITA CON SEDE NEL COMUNE DI CASTELBUONO LA SOCIETA'
COOPERATIVA DENOMINATA "COOPERATIVA SOCIALE PADRE MASSIMO
GIUSEPPE BARRECA" - ONLUS.

LA COOPERATIVA POTRA' ISTITUIRE, CON DELIBERA DELL'ORGANO

AMMINISTRATIVO, SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, AGENZIE E
RAPPRESENTANZE ANCHE ALTROVE.

ART. 2 - DURATA

LA COOPERATIVA HA DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 2050, E POTRA'
ESSERE PROROGATA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA, SALVO IL DIRITTO DI RECESSO PER I SOCI
DISSENZIENTI.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

LA COOPERATIVA NON HA SCOPO DI LUCRO, SUO FINE E' IL
PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA
PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI.

LA COOPERATIVA SI ISPIRA AI PRINCIPI CHE SONO ALLA BASE DEL
MOVIMENTO COOPERATIVO MONDIALE ED IN RAPPORTO AD ESSI AGISCE.

QUESTI PRINCIPI SONO: LA MUTUALITA', LA SOLIDARIETA', LA
DEMOCRATICITA', L'IMPEGNO, L'EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITA'
RISPETTO AI RUOLI, LO SPIRITO COMUNITARIO, IL LEGAME CON IL
TERRITORIO, UN EQUILIBRATO RAPPORTO CON LO STATO E LE
ISTITUZIONI PUBBLICHE.

LA COOPERATIVA, PER POTER CURARE NEL MIGLIOR MODO GLI
INTERESSI DEI SOCI E DELLA COLLETTIVITA', DEVE COOPERARE
ATTIVAMENTE, IN TUTTI I MODI POSSIBILI, CON ALTRI ENTI
COOPERATIVI, IMPRESE SOCIALI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE,
SU SCALA LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

LA SOCIETA' SI PROPONE DI PERSEGUIRE, SECONDO IL DETTATO

DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 - DISCIPLINA DELLE
COOPERATIVE SOCIALI:

1) L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA
ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA
GESTIONE DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SANITARI ED
EDUCATIVI;

2) L'INTERESSE GENERALE DALLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE E
ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIVERSE - AGRICOLE, INDUSTRIALI,
COMMERCIALI O DI SERVIZI - FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.

A TAL FINE LA COOPERATIVA AVRA' AL SUO INTERNO UNA DIVISIONE
AZIENDALE DOTATA DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SANITARI E PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' DIVERSE VOLTE ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O ALTRO.

LA COOPERATIVA INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI
MEDIANTE IL COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE VIVE DELLA
COMUNITA', E IN SPECIAL MODO VOLONTARI, FRUITORI DEI SERVIZI
ED ENTI CON FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE, ATTUANDO IN
QUESTO MODO, GRAZIE ANCHE ALL'APPORTO DEI SOCI LAVORATORI,
L'AUTOGESTIONE RESPONSABILE DELL'IMPRESA.

NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA LA COOPERATIVA
IMPIEGA PRINCIPALMENTE SOCI LAVORATORI RETRIBUITI, DANDO
OCCUPAZIONE LAVORATIVA AI SOCI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI. A TAL FINE LA COOPERATIVA, IN RELAZIONE ALLE CONCRETE ESIGENZE PRODUTTIVE, STIPULA CON I SOCI LAVORATIVI CONTRATTI DI LAVORO IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA O IN QUALSIASI ALTRA FORMA, IVI COMPRESI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON OCCASIONALE.

LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE DEL 3 APRILE 2001, N° 142.

LA COOPERATIVA PUO' OPERARE ANCHE CON TERZI.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

LA COOPERATIVA, PERSEGUENDO L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI ORIENTATI IN VIA PRIORITARIA, MA NON ESCLUSIVA, A RISPONDERE AI BISOGNI DELLE PERSONE ANZIANE, HANDICAPPATE E/O SVANTAGGIATE E/O DISAGIATE E/O IN DIFFICOLTA', PONENDOSI A TAL FINE COME SOGGETTO ATTIVO PER COMBATTERE L'EMARGINAZIONE DI TUTTE LE PERSONE IN DIFFICOLTA' E FAVORENDO L'AUTONOMIA E LA PIENA INTEGRAZIONE NELLA COLLETTIVITA' DI APPARTENENZA, HA COME OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE **ATTIVITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE A) E B) DELLA PREDETTA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381** (DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI), E PRECISAMENTE:

--- IN RELAZIONE ALLE **ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA A)**, OSSIA
ALLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE ED EDUCATIVE, DA CONSEGUIRSI,
AVVALENDOSI PRINCIPALMENTE DELLE ATTIVITA' DEI SOCI
COOPERATORI, SPECIALMENTE LE SEGUENTI ATTIVITA' E SERVIZI:

A) ISTITUZIONE, PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE IN PROPRIO E NON,
DI CASE DI RIPOSO, SERVIZI SOCIO - SANITARI, COMUNITA' -
ALLOGGIO, CASE - FAMIGLIA, CENTRI RESIDENZIALI E SEMI -
RESIDENZIALI, CENTRI SOCIALI, CENTRI DIURNI PER: ANZIANI,
HANDICAPPATI FISICI, MINORI IN DIFFICOLTA' (ANCHE CON
PENDENZE A CARICO, CIVILI E AMMINISTRATIVE), BAMBINI,
ADOLESCENTI, ADULTI;

B) ORGANIZZAZIONE DI EQUIPES SOCIO - MEDICO -
PSICOPEDAGOGICHE CHE POSSANO INTERVENIRE A SOSTEGNO E
SUPPORTO DI SCUOLE, CENTRI SOCIALI, ISTITUZIONI DEL PUBBLICO
E DEL PRIVATO;

C) ASSISTENZA E CURA SOCIALE, DOMICILIARE E/O PRESSO
OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO PER ANZIANI, MINORI,
HANDICAPPATI FISICI ETC., NONCHE'TUTTI GLI SPAZI INTEGRATI
NEI VARI SETTORI (SCUOLE, TRASPORTI, TEMPO LIBERO, SOGGIORNI
E VACANZE, ANIMAZIONE CULTURALE ETC.);

D) PRESTAZIONI DI SERVIZI: INFERMIERISTICHE E MEDICHE DI
PRIMO INTERVENTO, TRASPORTO, MENSA, DISBRIGO PRATICHE,
FORNITURA PASTI, ASSISTENZA MORALE E PSICOLOGICA E
QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA CURA E IL CONFORTO A DOMICILIO;

E) ISTITUZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DI CORSI DI

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE, DI QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, NONCHE' CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO E TIROCINI ANCHE IN AMBITO NAZIONALE E DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA;

F) PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SEMINARI DI STUDI, CONVEGNI, SCAMBI DI ESPERIENZE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE NEI SETTORI DI COMPETENZA DELLA COOPERATIVA.

G) EDITORIA E STAMPA, ANCHE ELETTRONICA, IN RELAZIONE AI SETTORI IN OGGETTO;

--- IN RELAZIONE ALLE **ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA B)**, OSSIA ALLE ATTIVITA' RELATIVE E CONNESSE ALL'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE, DEGLI EMARGINATI SOCIALI, TOSSICODIPENDENTI E DISABILI PSICHICI E NON, ANCHE TRAMITE LA GESTIONE E LA CONDUZIONE DI BENI ASSEGNATI DALLE AUTORITA' PUBBLICHE E DAGLI ENTI LOCALI, COME PREVISTO DALLA LEGGE 109 DEL 1996 SUI BENI CONFISCATI PER USO SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (CORSI, SOVVENZIONATI E NON, DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI E DALLA UNIONE EUROPEA), SPECIALMENTE LE SEGUENTI ATTIVITA' E SERVIZI:

1) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI LAVORI DI PULIZIA, IGENIZZAZIONE, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E OGNI ALTRA ATTIVITA' SIMILARE NONCHE' MANUTENZIONE PRESSO UFFICI, CONDOMINI, PIAZZALI, STRADE, MAGAZZINI, COMPLESSI COMMERCIALI E

INDUSTRIALI SIA PUBBLICI SIA PRIVATI;

2) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI LAVORI DI GIARDINAGGIO E FALCIATURA SIA MANUALE CHE MECCANIZZATA, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AREE ERBOSE, L'ABBATTIMENTO DI PIANTE, L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SU ARGINI, AREE ERBOSE E SPONDE DI CANALI;

3) LA COLTIVAZIONE DI TERRENI IN ITALIA E ALL'ESTERO E LA RACCOLTA DI PRODOTTI DELLA TERRA, LA GESTIONE DI SERRE E IMPIANTI DI SPERIMENTAZIONE, LA REALIZZAZIONE DI VIVAI FORESTALI E DI ESSENZE, LA COSTRUZIONE DI CAMPI E CENTRI SPERIMENTALI DIMOSTRATIVI PER LE ATTIVITA' AGRO-FORESTALI;

4) LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI FORESTAZIONE QUALI LA PREPARAZIONE DEL TERRENO PER RIMBOSCHIMENTI DI TERRENI NUDI, CESPUGLIATI, PASCOLATIVI, LE OPERE DI CONIFERAZIONE NEI BOSCHI CEDUI DEGRADATI E NEI CASTAGNETI DA FRUTTO, LA FORNITURA E IL COLLOCAMENTO A DIMORA DELLE PIANTAGIONI DI LATIFOGIE E RESINOSE;

5) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI LAVORI E INIZIATIVE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI E DEI BENI CULTURALI ARTISTICI, LA GESTIONE DI PARCHI NATURALI ATTREZZATI E MUSEI, NONCHE' OGNI INIZIATIVA VOLTA ALLA VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA DEL TERRITORIO;

6) LA GESTIONE DI AGENZIE DI VIAGGI, INFORMAZIONI PROMOZIONE TURISTICA, IDEAZIONE E/O CREAZIONE DI "PACCHETTI VIAGGI", ANCHE LEGATI AGLI EVENTI DEL TERRITORIO;

7) L'ORGANIZZAZIONE E L'ESECUZIONE, ANCHE PER CONTO TERZI, DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN AZIENDE AGRICOLE E IN TERRENI ADIBITI A VERDE PUBBLICO E PRIVATO, NONCHE' ALTRE AREE PUBBLICHE E PRIVATE, OPERE DI MANUTENZIONE MINUTA IN GENERE; PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO;

8) L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ISTITUZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI NATURALI PUBBLICI E PRIVATI, FORMAZIONE DI VIALI E AIUOLE, AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO, ATTREZZATE TURISTICAMENTE, TABELLATURA E RECINTAZIONE DI PARCHI NATURALI E RISERVE INTEGRALI, OPERE DI FORMAZIONE DI INVASI ARTIFICIALI DESTINABILI A PESCA SPORTIVA, OPERE DI GOVERNO E MANUTENZIONE DELLE PIANTE QUALI POTATURE, DIRADAMENTI, SPALCATURE, FORMAZIONE DI AREE DI PROTEZIONE PER FIORI E ALTRE SPECIE VEGETALI, IMPIANTI DI ORTI BOTANICI;

9) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI CUSTODIA E PORTIERATO, NONCHE' DI PULIZIA DI EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI, ANCHE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O CULTURALE;

10) LA GESTIONE DI SERVIZI DI SPORTELLO AL PUBBLICO QUALI PER ESEMPIO DI: UFFICIO OGGETTI SMARRITI, SERVIZI INFORMATIVI;

11) L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DI PUNTI DI RISTORO, RISTORANTI, BAR, ATTIVITA' DI CATERING, BANQUETING E SERVIZI RICETTIVI E DI OSPITALITA' (ALBERGHI, FORESTERIE, OSTELLI, AGRITURISMI, CAMPEGGI, ETC.);

12) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI QUALSIVOGLIA NATURA, TRA CUI IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE DA EFFETTUARSI CON QUALSIASI MEZZO, NONCHE' IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO SIA MANUALE SIA MECCANIZZATO COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DI MERCI CON CARRELLI, GRU E ATTREZZATURE SPECIALI PER IL TRASPORTO SU SCALE E GRADINI;

13) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI BONIFICA, SERVIZI E OPERE CIMITERIALI NONCHE' GESTIONE DI CIMITERI E DI OGNI ATTIVITA' CONNESSA E COMPLEMENTARE;

14) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI EVENTI, CERIMONIE, FESTE, MATRIMONI, CELEBRAZIONI FUNERARIE;

15) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' MANIFATTURIERE, DI SERVIZIO E COMMERCIALI, FINALIZZATE A PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI;

16) L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' E SERVIZI VOLTI A FAVORIRE IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DI EMISSIONI DI GAS SERRA, QUALI PER ESEMPIO LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O ALTERNATIVE, CURANDONE ALTRESI' LA CORRETTA UTILIZZAZIONE E MANUTENZIONE;

17) L'ATTIVITA' ED I SERVIZI DI COMUNICAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A SERVIZI INFORMATICI QUALI PER ESEMPIO: PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE SITI INTERNET, DATABASE, ATTIVITA' DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA,

MIGRAZIONE DI SISTEMI OPERATIVI;

18) LA GESTIONE DI STRUTTURE PER L'ACCUDIMENTO E L'ACCOGLIENZA DI ANIMALI QUALI, PER ESEMPIO, CANILI, GATTILI, RISERVE DI PESCA, FATTORIE DIDATTICHE; GESTIONE DI SERVIZI CIMITERIALI PER ANIMALI NONCHE' DI OGNI ATTIVITA' COMPLEMENTARE E CONNESSA;

19) LA GESTIONE DI OFFICINE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE, ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE;

20) LA PROGETTAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, RIPRISTINO E GESTIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TERMO-TECNICI E IDRAULICI IN GENERE, NONCHE' LAVORI EDILIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI QUANTO SOPRA, IN GENERE E IN CEMENTO ARMATO, LAVORI IDRAULICI E DI BONIFICA IN GENERE, DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE, IDRICI, IDROELETTRICI, NUCLEARI DI METANIZZAZIONE, DI DEPURAZIONE, DI SMALTIMENTO RIFIUTI E AFFINI E LA LORO GESTIONE;

21) LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI SOCI E DEI DIPENDENTI TRAMITE CORSI, CONFERENZE, STUDI E RICERCHE TENDENTI A FACILITARE L'AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE, NONCHE' LA PREPARAZIONE DI OPERATORI AL FINE DI MATURARE PROFILI IDONEI A INTERVENIRE IN MODO QUALIFICATO SULL'INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI; E

22) LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DI INIZIATIVE DI STUDIO E DI

RICERCA FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA CAPACITA' DI ASSORBIMENTO DEL TESSUTO SOCIALE RISPETTO ALLA FASCIA LAVORATIVA CREATA E DELLA BONTA' DEI SISTEMI FORMATIVI ADOTTATI.

PER LA REALIZZAZIONE DEI SUDETTI SCOPI LA COOPERATIVA SI PREFIGGE LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI E LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI, LA STIPULA DI CONVENZIONI E/O LA PARTECIPAZIONE A GARE, TRATTATIVE PRIVATE DI ENTI LOCALI (COMUNI, COMUNITA' MONTANE, PROVINCE, REGIONI, AZIENDE, UNITA' SANITARIE LOCALI, ETC.) O CON ALTRI ENTI PUBBLICI, MORALI O PRIVATI.

NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE AGLI SCOPI SOPRAELENCATI NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI O COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI AI MEDESIMI, COMPRESA L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' ASSUMERE, IN VIA NON PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONE RISERVATA DALLA LEGGE A SOCIETA' IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI.

LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE'ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINANZIATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59, ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE, E POTRA' ALTRESI' EMETTERE STRUMENTI FINANZIARI SECONDO LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.

GLI AMMINISTRATORI SONO AUTORIZZATI A COMPIERE LE OPERAZIONI INDICATE DALL'ART. 2529 DEL CODICE CIVILE NEI LIMITI E

SECONDO LE MODALITA' IVI PREVISTE.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

ART. 5 - SOCI

IL NUMERO DEI SOCI COOPERATORI E' ILLIMITATO E NON PUO' ESSERE
INFERIORE AL MINIMO STABILITO DALLA LEGGE.

POSSONO ESSERE SOCI LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE
DALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLE PREDETTA LEGGE 8 NOVEMBRE
1991 N. 381 NELLA MISURA DI ALMENO IL TRENTA PER CENTO (30%)
DEI SOCI.

I SOCI COOPERATORI:

- CONCORRONO ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA PARTECIPANDO ALLA
FORMAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E ALLA DEFINIZIONE DELLA
STRUTTURA DI DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPRESA;
- PARTECIPANO ALL'ELABORAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO E
ALLE DECISIONI CONCERNENTI LE SCELTE STRATEGICHE, NONCHE' ALLA
REALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELL'AZIENDA;
- CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E
PARTECIPANO NEL RISCHIO D'IMPRESA.

POSSONO ESSERE SOCI COOPERATORI PERSONE FISICHE E/O
GIURIDICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

- 1) SOCI PRESTATORI, VALE A DIRE PERSONE FISICHE CHE
POSSIEDONO I NECESSARI REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI E
SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' LAVORATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI SCOPI SOCIALI, METTENDO A DISPOSIZIONE LE PROPRIE
CAPACITA' PROFESSIONALI, IN RAPPORTO ALLO STATO DI ATTIVITA'

ED AL VOLUME DI LAVORO DISPONIBILE. I SOCI PRESTATORI
PARTECIPANO AI RISULTATI ECONOMICI ED ALLE DECISIONI SULLA
LORO DESTINAZIONE;

2) SOCI VOLONTARI, PERSONE FISICHE CHE PRESTANO LA LORO
ATTIVITA' GRATUITAMENTE, ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI
SOLIDARIETA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N.
381/1991;

3) SOCI FRUITORI, CHE USUFRUISCONO DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE DEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA.

POSSONO ESSERE SOCI COOPERATORI ANCHE LE PERSONE GIURIDICHE
NEI CUI STATUTI SIA PREVISTO IL FINANZIAMENTO E LO SVILUPPO
DELL' ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE SOCIALI.

OGNI SOCIO E' ISCRITTO IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL LIBRO DEI
SOCI IN BASE ALLA APPARTENENZA A CIASCUNA DELLE CATEGORIE
SUINDICATE.

IN NESSUN CASO POSSONO ESSERE SOCI COOPERATORI COLORO CHE
ESERCITANO IN PROPRIO IMPRESE IDENTICHE O AFFINI O
PARTECIPANO A SOCIETA' CHE, PER L'ATTIVITA' SVOLTA, SI
TROVINO IN EFFETTIVA CONCORRENZA CON LA COOPERATIVA, SECONDO
LA VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA COOPERATIVA, AI SENSI DELLA PREDETTA LEGGE 381/1991 PUO'
AVERE SOCI VOLONTARI NEL NUMERO E ALLE CONDIZIONI DALLA
STESSA LEGGE STABILITI.

ART.6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

LA COOPERATIVA POTRA' ISTITUIRE UNA CATEGORIA SPECIALE DI

SOCI AI SENSI DELL' ART.2527, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE, I
CUI DIRITTI E OBBLIGHI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE
ARTICOLO.

IN TALE CATEGORIA SPECIALE POTRANNO ESSERE AMMESSI, IN
RAGIONE DELL'INTERESSE AL LORO INSERIMENTO NELL'IMPRESA O AL
FINE DI COMPLETARE LA LORO FORMAZIONE, SOGGETTI IN GRADO DI
CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LA DURATA DELL'APPARTENENZA DEL SOCIO A TALE CATEGORIA
SPECIALE VIENE FISSATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL
MOMENTO DELL'AMMISSIONE E COMUNQUE PER UN TERMINE NON
SUPERIORE A UN ANNO. I SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA
SPECIALE, PUR NON POTENDO ESSERE ELETTI, PER TUTTO IL PERIODO
DI PERMANENZA NELLA CATEGORIA IN PAROLA, NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA, SONO AMMESSI A GODERE DI
TUTTI GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI AI SOCI E SONO SOGGETTI
AI MEDESIMI OBBLIGHI.

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL'ART.19 DEL
PRESENTE STATUTO, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA
SPECIALE PUO' RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO.

COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO APPARTENENTE ALLA
SPECIALE CATEGORIA, OLTRE A QUELLE INDIVIDUATE PER I SOCI
COOPERATORI DALL'ART. 20 DEL PRESENTE STATUTO:

A) L'INOSSERVANZA DEI DOVERI INERENTI ALLA FORMAZIONE;

B)LA CARENTE PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SOCIALI ED AI
MOMENTI DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTI DALLA COOPERATIVA.

VERIFICATASI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA SPECIALE CATEGORIA POTRA' ESSERE ESCLUSO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA FISSATA AL MOMENTO DELLA SUA AMMISSIONE.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

ART. 7 - SOCI SOVVENTORI

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO III DEL PRESENTE STATUTO, POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA COOPERATIVA SOCI SOVVENTORI, DI CUI ALL'ART.4 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N.59.

ART. 8 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI COSTITUISCONO IL FONDO PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.25, COMMA 1, PUNTO 2), DEL PRESENTE STATUTO.

I CONFERIMENTI STESSI POSSONO AVERE AD OGGETTO DENARO, BENI IN NATURA O CREDITI, E SONO RAPPRESENTATI DA AZIONI NOMINATIVE TRASFERIBILI DEL VALORE DI EURO 500,00 (CINQUECENTO VIRGOLA ZERO ZERO) CIASCUNA.

OGNI SOCIO DEVE SOTTOSCRIVERE UN MINIMO DI AZIONI PARI A NUMERO 3 (TRE).

LA SOCIETA' HA FACOLTA' DI NON EMETTERE I TITOLI AI SENSI DELL'ART.2346 COD.CIV.

ART. 9 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI.

SALVO CHE SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO DALL'ASSEMBLEA IN OCCASIONE DELLA EMISSIONE DEI TITOLI, LE AZIONI DEI

SOVVENTORI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE E TRASFERITE
ESCLUSIVAMENTE

PREVIO GRADIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IN CASO DI MANCATO GRADIMENTO DEL SOGGETTO ACQUIRENTE
INDICATO DAL SOCIO CHE INTENDE TRASFERIRE I TITOLI, IL
CONSIGLIO PROVVEDERA' AD INDICARNE ALTRO GRADITO.

IL SOCIO CHE INTENDE TRASFERIRE LE AZIONI DEVE COMUNICARE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PROPOSTO ACQUIRENTE E IL
CONSIGLIO HA LA FACOLTA' DI PRONUNCIARSI ENTRO SESSANTA
GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE.

ART. 10 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

L'EMISSIONE DELLE AZIONI DESTINATE AI SOCI SOVVENTORI DEVE
ESSERE DISCIPLINATA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA, CON LA
QUALE DEVONO ESSERE STABILITI:

A) L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE;

B)L'EVENTUALE ESCLUSIONE O LIMITAZIONE, MOTIVATA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL DIRITTO DI OPZIONE DEI SOCI
COOPERATORI SULLE AZIONI EMESSE;

C) IL TERMINE MINIMO DI DURATA DEL CONFERIMENTO;

D) I DIRITTI PATRIMONIALI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E GLI
EVENTUALI PRIVILEGI ATTRIBUITI ALLE AZIONI, FERMO RESTANDO
CHE IL TASSO DI REMUNERAZIONE NON PUO' ESSERE MAGGIORATO IN
MISURA SUPERIORE A DUE PUNTI RISPETTO AL DIVIDENDO
CORRISPONTO PREVISTO PER I SOCI ORDINARI;

E) I DIRITTI PATRIMONIALI IN CASO DI RECESSO, POTENDO

PREVEDERE LA DISTRIBUZIONE DELLE EVENTUALI RISERVE
DIVISIBILI.

AL SOCIO SOVVENTORE E' ATTRIBUITO UN VOTO NELLE ASSEMBLEE
DELLA SOCIETA'. IN OGNI CASO I VOTI ATTRIBUITI AI SOCI
SOVVENTORI NON DEVONO SUPERARE IL TERZO DEI VOTI SPETTANTI A
TUTTI I SOCI.

QUALORA, PER QUALUNQUE MOTIVO, SI SUPERI TALE LIMITE, I VOTI
DEI SOCI SOVVENTORI VERRANNO COMPUTATI APPLICANDO UN
COEFFICIENTE CORRETTIVO DETERMINATO DAL RAPPORTO TRA IL
NUMERO MASSIMO DEI VOTI AD ESSI ATTRIBUIBILI PER LEGGE E IL
NUMERO DI VOTI DA ESSI PORTATI. FATTA SALVA L'EVENTUALE
ATTRIBUZIONE DI PRIVILEGI PATRIMONIALI AI SENSI DELLA
PRECEDENTE LETTERA D), QUALORA SI DEBBA PROCEDERE ALLA
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE A FRONTE DI PERDITE, QUESTE
ULTIME GRAVERANNO ANCHE SUL FONDO COSTITUITO MEDIANTE I
CONFERIMENTI DEI SOVVENTORI IN PROPORZIONE AL RAPPORTO TRA
QUESTO ED IL CAPITALE CONFERITO DAI SOCI ORDINARI.

LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STABILISCE ALTRESI' I COMPITI
CHE VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI
FINI DELL'EMISSIONE DEI TITOLI.

ART. 11 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALL'ART.2437 DEL CODICE CIVILE,
AI SOCI SOVVENTORI IL DIRITTO DI RECESSO SPETTA QUALORA SIA
DECORSO IL TERMINE MINIMO DI DURATA DEL CONFERIMENTO
STABILITO DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI EMISSIONE DELLE AZIONI A

NORMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

OLTRE A QUANTO ESPRESSAMENTE STABILITO DAL PRESENTE STATUTO,
AI SOVVENTORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DETTATE A
PROPOSITO DEI SOCI ORDINARI, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA
NATURA DEL RAPPORTO. NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
CONCERNENTI I REQUISITI DI AMMISSIONE E LE CLAUSOLE DI
INCOMPATIBILITA'.

TITOLO V - IL RAPPORTO SOCIALE

ART. 12 - DOMANDA DI AMMISSIONE

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME SOCIO DOVRA' PRESENTARE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOMANDA SCRITTA CHE DOVRA'
CONTENERE, SE TRATTASI DI PERSONA FISICA:

A) L'INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, DATA E LUOGO
DI NASCITA;

B) LA CATEGORIA DEI SOCI A CUI CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO;

C) PER IL SOCIO PRESTATORE: I REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI
POSSEDUTI E L'ATTIVITA' DI LAVORO CHE INTENDE SVOLGERE NELLA
COOPERATIVA;

D) L'INDICAZIONE DELLA EFFETTIVA ATTIVITA' SVOLTA, DELLA
CONDIZIONE PROFESSIONALE, DELLE SPECIFICHE COMPETENZE
POSSEDUTE;

E) L'AMMONTARE DEL CAPITALE CHE PROPONE DI SOTTOSCRIVERE, IL
QUALE NON DOVRA' COMUNQUE ESSERE INFERIORE, NE' SUPERIORE, AL
LIMITE MINIMO E MASSIMO FISSATO DALLA LEGGE;

F) LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE

IL PRESENTE STATUTO E DI ATTENERSI ALLE DELIBERAZIONI
LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI;

G) LA ESPRESSA E SEPARATA DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA
CLAUSOLA ARBITRALE CONTENUTA NELL'ART.44 E SEGUENTI DEL
PRESENTE STATUTO.

SE TRATTASI DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI OD ENTI, OLTRE A QUANTO
PREVISTO NEI PRECEDENTI PUNTI B), D), E), F) E G) RELATIVI
ALLE PERSONE FISICHE, LA DOMANDA DI AMMISSIONE DOVRA'
ALTRESI' CONTENERE:

A) LA RAGIONE SOCIALE O LA DENOMINAZIONE, LA FORMA GIURIDICA
E LA SEDE LEGALE;

B) L'ORGANO SOCIALE CHE HA AUTORIZZATO LA DOMANDA E LA
RELATIVA DELIBERAZIONE;

C) LA QUALITA' DELLA PERSONA CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ACCERTATA L'ESISTENZA DEI
REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE ART.5, DELIBERA SULLA DOMANDA
SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI, COERENTI CON LO SCOPO
MUTUALISTICO E L'ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA.

OGNI SOCIO E' ISCRITTO IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL LIBRO DEI
SOCI IN BASE ALL'APPARTENENZA A CIASCUNA DELLE CATEGORIE
SUINDICATE. PER TUTTI I RAPPORTI CON LA COOPERATIVA IL
DOMICILIO DEI SOCI E' QUELLO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI. LA
VARIAZIONE DEL DOMICILIO DEL SOCIO HA EFFETTO DOPO TRENTA
GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA
EFFETTUARSI CON LETTERA RACCOMANDATA ALLA COOPERATIVA. LA

DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'INTERESSATO E ANNOTATA, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI, SUL LIBRO DEI SOCI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE, ENTRO SESSANTA GIORNI, MOTIVARE LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E COMUNICARLA AGLI INTERESSATI. QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DAGLI AMMINISTRATORI, CHI L'HA PROPOSTA PUO', ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DINIEGO, CHIEDERE CHE SULL'ISTANZA SI PRONUNCI L'ASSEMBLEA, LA QUALE DELIBERA SULLE DOMANDE NON ACCOLTE, SE NON APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA SUCCESSIVA CONVOCAZIONE.

ART. 13 - OBBLIGHI DEI SOCI

FERMI RESTANDO GLI ALTRI OBBLIGHI NASCENTI DALLA LEGGE E DALLLO STATUTO, I SOCI SONO OBBLIGATI:

A) AL VERSAMENTO, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI FISSATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

- DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO;

- DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI;

B) ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI INTERNI E DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI.

PER TUTTI I RAPPORTI CON LA COOPERATIVA IL DOMICILIO DEI SOCI E'QUELLO RISULTANTE DAL LIBRO DEI SOCI. LA VARIAZIONE DEL DOMICILIO DEL SOCIO HA EFFETTO DOPO TRENTA GIORNI DALLA

RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI CON
LETTERA RACCOMANDATA ALLA COOPERATIVA.

ART. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

LA QUALITA' DI SOCIO SI PERDE PER RECESSO, ESCLUSIONE O PER
CAUSA DI MORTE.

ART. 15 - RECESSO DEL SOCIO

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, FATTO SALVO QUANTO
PREVISTO PER IL SOCIO SOVVENTORE E PER I DETENTORI DI AZIONI
DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, PUO' RECEDERE IL SOCIO:

- A) CHE ABBAIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;
- B) CHE NON SI TROVI PIU' IN GRADO, PER GRAVI E COMPROVATI
MOTIVI DI ORDINE FAMILIARE O PERSONALE, DI PARTECIPARE AL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;
- C) IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO MOMENTANEAMENTE
SOSPESO PER CAUSE ATTINENTI ALLA QUALITA' DI LAVORO
DISPONIBILE PER LA COOPERATIVA STESSA;
- D) CHE CESSI IN VIA DEFINITIVA IL RAPPORTO DI LAVORO CON LA
COOPERATIVA OVVERO L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LA
STESSA.

LA DOMANDA DI RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATA CON RACCOMANDATA
ALLA SOCIETA'. GLI AMMINISTRATORI DEVONO ESAMINARLA, ENTRO
SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE.

SE NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DEL RECESSO, GLI
AMMINISTRATORI DEVONO DARNE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SOCIO,
CHE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA

COMUNICAZIONE, PUO' RICORRERE AL COLLEGIO ARBITRALE CON LE
MODALITA' PREVISTE AI SUCCESSIVI ARTT.44 E SEGUENTI.

IL RECESSO NON PUO' ESSERE PARZIALE.

IL RECESSO HA EFFETTO PER QUANTO RIGUARDA IL RAPPORTO SOCIALE
DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA.

PER I RAPPORTI MUTUALISTICI TRA SOCIO COOPERATORE E SOCIETA',
IL RECESSO HA EFFETTO CON LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO IN
CORSO, SE COMUNICATO TRE MESI PRIMA, E, IN CASO CONTRARIO,
CON LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. TUTTAVIA, IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', SU RICHIESTA
DELL'INTERESSATO, FAR DECORRERE L'EFFETTO DEL RECESSO
DALL'AMMONTARE DELLO STESSO SUL LIBRO DEI SOCI.

ART. 16 - ESCLUSIONE

L'ESCLUSIONE PUO' ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI
CONFRONTI DEL SOCIO CHE:

A) NON SIA PIU' IN GRADO DI CONCORRERE AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI SCOPI SOCIALI, OPPURE CHE ABBIA PERDUTO I REQUISITI
RICHIESTI PER L'AMMISSIONE. CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE
TIPOLOGIE DI SOCI, I REQUISITI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE
DEI SOCI ALLA COMPAGINE SOCIALE SONO I SEGUENTI:

- PER I SOCI PRESTATORI: LO SVILUPPO DI ATTIVITA' LAVORATIVA
A FAVORE DELLA COOPERATIVA;
- PER I SOCI VOLONTARI: LA PRESTAZIONE GRATUITA DELLA PROPRIA

OPERA A FAVORE DELLA COOPERATIVA;

- PER I SOCI FRUITORI: LA FRUIZIONE, DIRETTA O INDIRETTA, DEI
SERVIZI DELLA COOPERATIVA.

B) RISULTI GRAVEMENTE INADEMPIENTE PER LE OBBLIGAZIONI CHE
DERIVANO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI
APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI O CHE INERISCONO IL
RAPPORTO MUTUALISTICO, NONCHE'DALLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAGLI ORGANI SOCIALI, SALVA LA FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ACCORDARE AL SOCIO UN TERMINE NON
SUPERIORE A QUARANTACINQUE GIORNI PER ADEGUARSI;

C) SI RENDA MOROSO, PREVIA INTIMAZIONE DA PARTE DEGLI
AMMINISTRATORI, NEL VERSAMENTO DEL VALORE DELLE AZIONI
SOTTOSCRITTE O NEI PAGAMENTI DI EVENTUALI DEBITI CONTRATTI AD
ALTRO TITOLO VERSO LA SOCIETA';

D) IN QUALUNQUE MODO, ANCHE NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO, CAUSI SIGNIFICATIVI DANNI MATERIALI O D'IMMAGINE ALLA
SOCIETA', OPPURE SIA CAUSA DI DISSIDI O DISORDINI FRA I SOCI
TALI DA COMPROMETTERE IN MODO RILEVANTE IL NORMALE ED
ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI OVVERO PONGA IN
ESSERE COMPORTAMENTI TALI DA COMPROMETTERE IL VINCOLO
FIDUCIARIO SU CUI SI FONDA IL RAPPORTO SOCIALE;

E) NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PONGA IN ESSE
COMPORTAMENTI OPPURE COMMITTA GRAVI MANCANZE E/O
INADEMPIMENTI TALI DA DETERMINARE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI OVVERO PER GIUSTA CAUSA O

GIUSTIFICATO MOTIVO;

F) PER REITERATA, MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE SOCIALI, DIMOSTRI COMPLETA MANCANZA DI INTERESSE ALLA PROPRIA PERMANENZA IN SOCIETA', DISERTANDO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO ESPRESSO IN FORMA SCRITTA N. 4 (QUATTRO) ASSEMBLEE CONSECUTIVE;

G) SVOLGA O TENTI DI SVOLGERE ATTIVITA' IN CONCORRENZA CON LA COOPERATIVA. CONTRO LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE IL SOCIO PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE AL COLLEGIO ARBITRALE AI SENSI DELL'ART.44 E SEGUENTI, NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE. LO SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE DETERMINA ANCHE LA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI MUTUALISTICI PENDENTI. L'ESCLUSIONE DA SOCIO COMPORTA, IN OGNI CASO, LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

ART. 17 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

LE DELIBERAZIONI ASSUNTE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE, SONO COMUNICATE AI SOCI DESTINATARI, MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO. LE CONTROVERSIE CHE INSORGESSERO TRA I SOCI E LA COOPERATIVA IN MERITO AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU TALI MATERIE SONO DEMANDATE ALLA DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE, REGOLATO DALL'ART.44 E SEGUENTI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE

I SOCI RECEDUTI OD ESCLUSI HANNO ESCLUSIVAMENTE IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE AZIONI INTERAMENTE LIBERATE, EVENTUALMENTE

RIVALUTATE A NORMA DEL SUCCESSIVO ART.27, LA CUI LIQUIDAZIONE AVRA' LUOGO SULLA BASE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE, LIMITATAMENTE AL SOCIO, DIVENTA OPERATIVO E COMUNQUE, IN MISURA MAI SUPERIORE ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE VERSATO ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO. LA LIQUIDAZIONE COMPRENDE ANCHE IL RIMBORSO DEL SOVRAPPREZZO, OVE VERSATO, QUALORA SUSSISTA NEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E NON SIA STATO DESTINATO AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ART.2545-QIUNQUIES, COMMA 3, DEL CODICE CIVILE.

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO SEI MESI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 19 - MORTE DEL SOCIO

IN CASO DI MORTE DEL SOCIO, GLI EREDI O LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO HANNO DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLE AZIONI INTERAMENTE LIBERATE, EVENTUALMENTE RIVALUTATE, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' DI CUI AL PRECEDENTE ART.22.

GLI EREDI E LEGATARI DEL SOCIO DECEDUTO DOVRANNO PRESENTARE, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE DI SPETTANZA, ATTO NOTORIO O ALTRA IDONEA DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTINO GLI EVENTI DIRITTO. NELL'IPOTESI DI PIU' EREDI O LEGATARI ESSI, ENTRO SEI MESI DALLA DATA DEL DECESSO DEL DE CUIUS, DOVRANNO INDICARE QUELLO TRA ESSI CHE LI RAPPRESENTERA' DI FRONTE ALLA SOCIETA'. IN DIFETTO DI TALE DESIGNAZIONE SI APPLICA L'ART. 2347, COMMI 2 E 3, DEL CODICE

CIVILE.

ART. 20 - TERMINI DI DECADENZA,

LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI.

LA COOPERATIVA NON E' TENUTA AL RIMBORSO DELLE AZIONI IN FAVORE DEI SOCI RECEDUTI OD ESCLUSI O DEGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO, OVE QUESTO NON SIA STATO RICHIESTO ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NEL QUALE LO SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E' DIVENUTO OPERATIVO, FATTI COMUNQUE SALVI I DIRITTI A FAVORE DEGLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO. IL VALORE DELLE AZIONI PER LE QUALI NON SARA' RICHIESTO IL RIMBORSO NEL TERMINE SUDETTO SARA' DEVOLUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA RISERVA LEGALE. I SOCI ESCLUSI PER I MOTIVI INDICATI NELL' ART. 20, LETT. B), C), D) E G), OLTRE AL RISARCIMENTO DEI DANNI E AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE PENALE, OVE DETERMINATA NEL REGOLAMENTO, PERDONO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATA COME SOPRA.

COMUNQUE, LA COOPERATIVA PUO' COMPENSARE CON IL DEBITO DERIVANTE DAL RIMBORSO DELLE AZIONI, DEL SOVRAPPREZZO, O DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E DAL RIMBORSO DEI PRESTITI, IL CREDITO DERIVANTE DA PENALI, OVE PREVISTE DA APPOSITO REGOLAMENTO, E DA RISARCIMENTO DANNI E DA PRESTAZIONI MUTALISTICHE FORNITE, ANCHE FUORI DAI LIMITI DI CUI ALL'ART. 1243 DEL CODICE CIVILE.

IL SOCIO CHE CESSA DI FAR PARTE DELLA SOCIETA' RISPONDE VERSO

QUESTA PER IL PAGAMENTO DEI CONFERIMENTI NON VERSATI, PER UN ANNO DAL GIORNO IN CUI IL RECESSO O L'ESCLUSIONE HANNO AVUTO EFFETTO. NELLO STESSO MODO E PER LO STESSO TERMINE SONO RESPONSABILI VERSO LA SOCIETA' GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21 - ELEMENTI COSTITUTIVI

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E' COSTITUITO DAL CAPITALE SOCIALE, CHE E' VARIABILE ED E' FORMATO:

- 1) DAI CONFERIMENTI EFFETTUATI DAI SOCI COOPERATORI RAPPRESENTATI DA AZIONI DI VALORE MINIMO PARI A EURO 100,00 (CENTO VIRGOLA ZERO ZERO) E, NEL COMPLESSO, NON SUPERIORI AI LIMITI DI LEGGE;
- 2) DAI CONFERIMENTI EFFETTUATI DAI SOCI SOVVENTORI, CONFLUENTI NEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE;
- 3) DAI CONFERIMENTI RAPPRESENTATI DALLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA;
- 4) DALLA RISERVA LEGALE FORMATA CON GLI UTILI E CON IL VALORE DELLE AZIONI EVENTUALMENTE NON RIMBORSATE AI SOCI RECEDUTI O ESCLUSI ED AGLI EREDI DI SOCI DECEDUTI;
- 5) DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DELLA AZIONI FORMATO CON LE SOMME VERSATE DAI SOCI;
- 6) DALLA RISERVA STRAORDINARIA;
- 7) DA OGNI ALTRA RISERVA COSTITUITA DALL'ASSEMBLEA E/O PREVISTA PER LEGGE.

AI SENSI DELL'ART. 2346 DEL CODICE CIVILE, LA SOCIETA' HA

FACOLTA' DI ESCLUDERE L'EMISSIONE DEI CERTIFICATI AZIONARI E
UTILIZZARE TECNICHE ALTERNATIVE DI LEGITTIMAZIONE E
CIRCOLAZIONE.

LE RISERVE INDIVISIBILI NON POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I
SOCI NE'DURANTE LA VITA SOCIALE NE'ALL'ATTO DELLO
SCIoglimento DELLA SOCIETA'.

ART. 22 - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

LE AZIONI NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PEGNO O A VINCOLI
VOLONTARI, NE'ESSERE CEDUTE CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA'
SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI. IL SOCIO CHE
INTENDE TRASFERIRE, ANCHE IN PARTE, LE PROPRIE AZIONI DEVE
DARNE COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI CON LETTERA
RACCOMANDATA, FORNENDO RELATIVAMENTE AL SOCIO ACQUIRENTE LE
INDICAZIONI PREVISTE NEL PRECEDENTE ART.16.

IL PROVVEDIMENTO CHE CONCEDE O NEGA L'AUTORIZZAZIONE DEVE
ESSERE COMUNICATO AL SOCIO ENTRO SESSANTA GIORNI DAL
RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA. DECORSO TALE TERMINE, IL SOCIO
E'LIBERO DI TRASFERIRE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE E LA
SOCIETA' DEVE ISCRIVERE NEL LIBRO DEI SOCI L'ACQUIRENTE CHE
ABBIA I REQUISITI PREVISTI PER DIVENIRE SOCIO IN UNA DELLE
CATEGORIE INDICATE NEL PRESENTE STATUTO. IL PROVVEDIMENTO CHE
NEGA AL SOCIO L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO. CONTRO
IL DINIEGO IL SOCIO, ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO
DELLA COMUNICAZIONE, PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE AL COLLEGIO
ARBITRALE. L'ATTO COSTITUITO PUO' AUTORIZZARE GLI

AMMINISTRATORI AD ACQUISTARE O RIMBORSARE LE AZIONI DELLA SOCIETA' PURCHE' SUSSISTANO LE CONDIZIONI PREVISTE DAL COMMA 2 DELL'ART.2545 QUINQUIES DEL CODICE CIVILE E L'ACQUISTO O IL RIMBORSO E' FATTO NEI LIMITI DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI E DELLE RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO REGOLARMENTE APPROVATO.

ART. 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO SOCIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO, DA COMPILARSI IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI LEGGE.

IL PROGETTO DI BILANCIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, OVVERO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI QUALORA VENGA REDATTO IL BILANCIO CONSOLIDATO, OPPURE LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', SEGNALATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE O, IN ASSENZA DI QUESTA, NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI ANNUALI DESTINANDOLI:

A) A RISERVA LEGALE INDIVISIBILE NELLA MISURA NON INFERIORE A QUELLA STABILITA DALLA LEGGE;

B) AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO

DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 31
GENNAIO 1992, N. 59, NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE
MEDESIMA;

C) A REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEI SOCI SOVVENTORI;

D) AD EVENTUALE RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, NEI
LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59;

E) AD EVENTUALI DIVIDENDI IN MISURA NON SUPERIORE AL LIMITE
STABILITO DAL CODICE CIVILE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA'
PREVALENTE;

F) AD EVENTUALE RIPARTIZIONE DEI RISTORNI NEL RISPETTO DEI
LIMITI E DELLE MODALITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO
SOCIALE.

L'ASSEMBLEA PUO', IN OGNI CASO, DESTINARE GLI UTILI, FERME
RESTANDO LE DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, ALLA
COSTITUZIONE DI RISERVE INDIVISIBILI, OPPURE A RISERVE
DIVISIBILI TRA I SOCI NON COOPERATORI.

L'ASSEMBLEA PUO' SEMPRE DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DI UTILI
AI SOLI SOCI NON COOPERATORI NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA
PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.

ART. 24 - RISTORNI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE REDIGE IL PROGETTO DI
BILANCIO DI ESERCIZIO PUO' APPOSTARE SOMME AL CONTO ECONOMICO
A TITOLO DI RISTORNO A FAVORE DEI SOLI SOCI PRESTATORI,
QUALORA LO CONSENTANO LE RISULTANZE DELL'ATTIVITA'

MUTUALISTICA. DETTO IMPORTO DOVRA' ESSERE DEVOLUTO ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO. LA COOPERATIVA, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, POTRA' DELIBERARE A FAVORE DEI SOCI PRESTATORI I TRATTAMENTI ECONOMICI PREVISTI DALL'ART.3, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N.142/2001, SECONDO LE MODALITA' IVI CONTEMPLATE.

LA RIPARTIZIONE DEL RISTORNO AI SINGOLI SOCI DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CONSIDERANDO LA QUANTITA' E QUALITA' DEGLI SCAMBI MUTUALISTICI INTERCORRENTI FRA LA COOPERATIVA E IL SOCIO STESSO, SECONDO QUANTO PREVISTO IN APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI AI SENSI DELL'ART.2521, ULTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE DA PREDISPORRE A CURA DEGLI AMMINISTRATORI SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI (DA SOLI O COMBINATI FRA LORO):

- A) LE ORE LAVORATE OVVERO RETRIBUITE NEL CORSO DELL'ANNO;
- B) LA QUALIFICA/PROFESSIONALITA';
- C) I COMPENSI EROGATI;
- D) IL TEMPO DI PERMANENZA NELLA SOCIETA';
- E) LA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ART. 25 - ORGANI

SONO ORGANI DELLA SOCIETA':

- A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- C) IL COLLEGIO DEI SINDACI, SE NOMINATO;
- D) L'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE, SE NOMINATO.

ART. 26 - ASSEMBLEE

LE ASSEMBLEE SONO ORDINARIE E STRAORDINARIE.

LA LORO CONVOCAZIONE DEVE EFFETTUARSI MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA A.R. O ALTRO MEZZO DI COMUNICAZIONE IDONEO A GARANTIRE LA PROVA DELL'AVVENUTA RICEZIONE INDIVIDUATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INVIATA ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA, CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, IL LUOGO, LA DATA E L'ORA DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE ESSERE FISSATA IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO DELLA PRIMA. IN MANCANZA DELL'ADEMPIMENTO DELLE SUDETTE FORMALITA', L'ASSEMBLEA SI REPUTA VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TUTTI I SOCI CON DIRITTO DI VOTO, TUTTI GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI EFFETTIVI, SE NOMINATI. TUTTAVIA CIASCUNO DEGLI INTERVENUTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.

ART. 27 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- 1) APPROVA IL BILANCIO E DESTINA GLI UTILI E RIPARTISCE I RISTORNI;
- 2) PROCEDE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI;
- 3) PROCEDE ALL'EVENTUALE NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E, OVE RICHiesto, DEL SOGGETTO

DEPUTATO AL CONTROLLO CONTABILE.

4) DETERMINA LA MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI
AMMINISTRATORI E AI SINDACI;

5) APPROVA I REGOLAMENTI INTERNI;

6) DELIBERA SULLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
SINDACI;

7) EROGA, COMPATIBILMENTE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DELL'IMPRESA, I TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI DI CUI ALLE
LETT. A) E B) DELL'ART.3 DELLA LEGGE N.142/2001;

8) APPROVA IL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART.6 DELLA LEGGE
N.142/2001;

9) DEFINISCE IL PIANO DI CRISI AZIENDALE E LE MISURE PER
FARVI FRONTE SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.6, LETT.E),
DELLA LEGGE N.142/2001;

10) DELIBERA SU TUTTI GLI ALTRI OGGETTI RISERVATI ALLA SUA
COMPETENZA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ESSA HA LUOGO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO NEI TEMPI INDICATI
ALL'ART.27. L'ASSEMBLEA, INOLTRE, PUO' ESSERE CONVOCATA TUTTE
LE VOLTE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO CREDA
NECESSARIO, OVVERO PER LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI CHE TANTI
SOCI CHE RAPPRESENTANO ALMENO UN DECIMO DEI VOTI SPETTANTI A
TUTTI I SOCI SOTTOPONGANO ALLA SUA APPROVAZIONE, FACENDONE
DOMANDA SCRITTA AGLI AMMINISTRATORI.

IN QUESTO ULTIMO CASO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVERE LUOGO SENZA
RITARDO E COMUNQUE NON OLTRE VENTI GIORNI DALLA DATA DELLA

RICHIESTA. LA CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI SOCI NON
E'AMMESSA PER ARGOMENTI SUI QUALI L'ASSEMBLEA DELIBERA, A
NORMA DI LEGGE, SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI O SULLA BASE
DI UN PROGETTO O DI UNA RELAZIONE DA ESSI PREDISPOSTA.

L'ASSEMBLEA, A NORMA DI LEGGE, E'CONSIDERATA STRAORDINARIA
QUANTO SI RIUNISCE PER DELIBERARE SULLE MODIFICAZIONI DELLO
STATUTO E SUGLI ALTRI ARGOMENTI PREVISTI DALL'ART.2365 DEL
CODICE CIVILE.

ART. 28 - COSTITUZIONE E "QUORUM" DELIBERATIVI

IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE
STRAORDINARIA, E'REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO
PRESENTI O RAPPRESENTATI LA META' PIU' UNO DEI VOTI DEI SOCI
AVENTI DIRITTO AL VOTO. IN SECONDA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA,
SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, E'REGOLARMENTE COSTITUITA
QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI INTERVENUTI O RAPPRESENTATI
AVENTI DIRITTO AL VOTO. PER L'APPROVAZIONE O LE SUCCESSIVE
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI
CRISI AZIENDALE E DELLE MISURE PER FARVI FRONTE, DI CUI
ALL'ART.6 DELLA LEGGE N.142/2001, LE RELATIVE DELIBERE DEVONO
ESSERE ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE
RAPPRESENTINO, OLTRE CHE LA MAGGIORANZA DEI VOTI PRESENTI
ALL'ASSEMBLEA DI CUI SI TRATTA, LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI
VOTI DEI SOCI PRESTATORI RISULTANTI DAL LIBRO DEI SOCI.

QUANDO SI TRATTA DI DELIBERARE LO SCIoglimento ANTICIPATO
DELLA SOCIETA' O LA SUA TRASFORMAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERA

CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO I DUE TERZI DEI SOCI.

AI SENSI DELL'ART.2538, ULTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DECIDERE CHE IL VOTO PER LE DELIBERE DI CUI AL PRECEDENTE ART.31 SIA ESPRESSO ANCHE PER CORRISPONDENZA. IN QUESTO CASO L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE INVIATO MEDIANTE RACCOMANDATA A/R E DEVE CONTENERE PER ESTESO LA DELIBERAZIONE PROPOSTA. I SOCI DOVRANNO TRASMETTERE A MEZZO RACCOMANDATA A/R (O ALTRO MEZZO IDONEO A GARANTIRE LA PROVA DELL'AVVENUTA RICEZIONE E LA DATA DELLA STESSA INDIVIDUATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) ALLA SOCIETA' APPOSITA DICHIARAZIONE, SCRITTA IN CALCE ALLA COPIA DEL DOCUMENTO RICEVUTO, NELLA QUALE DOVRANNO ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO FAVOREVOLE O CONTRARIO OVVERO L'ASTENSIONE, INDICANDO, SE RITENUTI OPPORTUNO, IL MOTIVO DELLA LORO CONTRARIETA' O ASTENSIONE. LA MANCATA RICEZIONE OLTRE IL GIORNO E L'ORA FISSATI PER L'ASSEMBLEA COMPORTA CHE I VOTI ESPRESSI PER CORRISPONDENZA NON SI COMPUTANO NE'AI FINI DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA NE'AI FINI DEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE.

ART. 29 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEVONO CONSTARE DEL VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO O DAL NOTAIO.

IL VERBALE DEVE INDICARE LA DATA DELL'ASSEMBLEA ED EVENTUALMENTE ANCHE IN ALLEGATO L'IDENTITA' DEI PARTECIPANTI E IL CAPITALE RAPPRESENTATO DA CIASCUNO;DEVE ALTRESI'

INDICARE LE MODALITA' E IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI E DEVE
CONSENTIRE, ANCHE PER ALLEGATO, L'IDENTIFICAZIONE DEI SOCI
FAVOREVOLI, ASTENUTI O DISSENZIENTI. NEL VERBALE DEVONO
ESSERE RIASSUNTE, SU RICHIESTA DEI SOCI, LE LORO
DICHIARAZIONI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. IL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEVE ESSERE REDATTO DA UN
NOTAIO. IL VERBALE DEVE ESSERE REDATTO SENZA RITARDO, NEI
TEMPI NECESSARI PER LA TEMPESTIVA ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI
DI DEPOSITO O DI PUBBLICAZIONE.
IL VOTO SEGRETO NON E'AMMESSO.

ART. 30 - VOTO

NELLE ASSEMBLEE HANNO DIRITTO AL VOTO COLORO CHE RISULTANO
ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI DA ALMENO TRE MESI E CHE NON
SIANO IN MORA NEI VERSAMENTI DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE.
CIASCUN SOCIO HA UN SOLO VOTO, QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE
DELLA SUA PARTECIPAZIONE.
PER I SOCI SOVVENTORI SI APPLICA IL PRECEDENTE ART.10, COMMA
2. I SOCI, CHE PER QUALSIASI MOTIVO, NON POSSONO INTERVENIRE
PERSONALMENTE ALL'ASSEMBLEA, HANNO LA FACOLTA' DI FARSI
RAPPRESENTARE DA ALTRO SOCIO, MEDIANTE DELEGA SCRITTA.
NESSUNO PUO' RAPPRESENTARE PER DELEGA PIU' DI N. 3 (TRE)
ALTRI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO. SI APPLICA IN QUANTO
COMPATIBILE L'ART.2372 DEL CODICE CIVILE.

ART. 31 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'ASSEMBLEA E'PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE ED IN SUA ASSENZA DA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN ASSENZA ANCHE DI QUESTI, DALLA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA STESSA, COL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI. ESSA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UN SEGRETARIO, ANCHE NON SOCIO. LA NOMINA DEL SEGRETARIO NON HA LUOGO QUANTO IL VERBALE E' REDATTO DA UN NOTAIO.

ART. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI VARIABILE DA 5 (CINQUE) A 9 (NOVE) ELETTI DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI, CHE NE DETERMINA DI VOLTA IN VOLTA IL NUMERO.

I SOCI FINANZIATORI NON POSSONO IN OGNI CASO ESSERE PIU' DI UN TERZO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE NOMINATI PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE ESERCIZI CONSECUTIVI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.

IL CONSIGLIO ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE ED EVENTUALMENTE IL VICE PRESIDENTE.

ART. 33 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DALLA LEGGE. ALLO STESSO E' ATTRIBUITA LA COMPETENZA SULLE MATERIE PREVISTE DALL'ART. 2365, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI,
AD ECCEZIONE DELLE MATERIE PREVISTE DALL'ART.2381 DEL CODICE
CIVILE, DEI POTERI IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO ED
ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE DECISIONI CHE INCIDONO SUI
RAPPORTO MUTUALISTICI CON I SOCI, AD UNO O PIU' DEI SUOI
COMPONENTI, OPPURE AD UN COMITATO ESECUTIVO FORMATO DA ALCUNI
DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDO IL CONTENUTO, I LIMITI E LE
EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.

ART. 34 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E'CONVOCATO DAL PRESIDENTE
TUTTE LE VOLTE NELLE QUALI VI SIA MATERIA SU CUI DELIBERARE,
OPPURE QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA DA ALMENO UN TERZO DEI
CONSIGLIERI. LA CONVOCAZIONE E'FATTA DAL PRESIDENTE A MEZZO
LETTERA, FAX O E-MAIL DA SPEDIRSI NON MENO DI CINQUE GIORNI
PRIMA DELL'ADUNANZA E, NEI CASI URGENTI, A MEZZO TELEGRAMMA,
IN MODO CHE I CONSIGLIERI E SINDACI EFFETTIVI NE SIANO
INFORMATI ALMENO UN GIORNO PRIMA DELLA RIUNIONE.

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE
QUANDO VI INTERVENGA LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN
CARICA. LA PRESENZA ALLE RIUNIONI PUO' AVVENIRE ANCHE PER IL
TRAMITE DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONI. IN QUESTO ULTIMO CASO
DEVONO COMUNQUE ESSERE SODDISFATTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

1) CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE E IL
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMAZIONE
E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE, DOVENDOSI RITENERE LA RIUNIONE

SVOLTA IN DETTO LUOGO;

2) CHE SIA EFFETTIVAMENTE POSSIBILE AL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE DI ACCERTARE L'IDENTITA' DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE, CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;

3) CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;

4) CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NONCHE' QUANDO NECESSARIO DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI PRESENTI.

ART. 35 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

IN CASO DI MANCANZA SOPRAVVENUTA DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI, GLI ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRILI NEI MODI PREVISTI DALL'ART.2386 DEL CODICE CIVILE.

ART. 36 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

GLI AMMINISTRATORI NON HANNO DIRITTO A RETRIBUZIONE, SALVO DELIBERA DIVERSA DELL'ASSEMBLEA CHE HA LA FACOLTA' DI DETERMINARE I COMPENSI DOVUTI AGLI AMMINISTRATORI E AI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO.

ART. 37 - RAPPRESENTANZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN

GIUDIZIO.

IL PRESIDENTE PERCIO' E'AUTORIZZATO A RISCOUTERE, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA E A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE.

EGLI HA LA FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETA' DAVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, E IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE, ANCHE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, INSTITORI E PROCURATORI SPECIALI. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VI-CE PRESIDENTE. IL PRESIDENTE, PREVIA APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, POTRA' CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD ALTRI CONSIGLIERI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO.

ART. 38 - ORGANO DI CONTROLLO

COMPOSIZIONE

VERIFICATISI I PRESUPPOSTI DI LEGGE PREVISTI DALL'ART. 2477 CODICE CIVILE, NONCHE' QUANDO LA SOCIETA' EMETTA STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI, LA COOPERATIVA E'CONTROLLATA, ALTERNATIVAMENTE, A SCELTA DELL'ASSEMBLEA CHE PROVVEDERA'

ALLA NOMINA, DA UN SINDACO UNICO O DA UN COLLEGIO SINDACALE
COMPOSTO DA TRE SINDACI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI ED IL CUI
PRESIDENTE VERRA' DESIGNATO DALLA ASSEMBLEA STESSA.

L'ASSEMBLEA DETERMINA IL COMPENSO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
TENUTO CONTO DELLE TARIFFE PROFESSIONALI.

L'ORGANO DI CONTROLLO RESTA IN CARICA PER TRE ESERCIZI, E
SCADE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA.

LA CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER SCADENZA DEL
TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI LO STESSO E' STATO
RICOSTITUITO. I SINDACI SONO RIELEGGIBILI.

NEL CASO SIA NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE, ALMENO UN MEMBRO
EFFETTIVO ED UNO SUPPLENTE DEVONO ESSERE SCELTI TRA GLI
ISCRITTI NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI ISTITUITO PRESSO
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; I RESTANTI MEMBRI, SE NON
ISCRITTI IN TALE REGISTRO, DEVONO ESSERE SCELTI FRA GLI
ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI INDIVIDUATI CON DECRETO DEL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, O FRA I PROFESSORI UNIVERSITARI DI
RUOLO, IN MATERIE ECONOMICHE O GIURIDICHE.

COMPITI

L'ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE)
VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, SUL
RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE ED IN
PARTICOLARE SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO,
AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADOTTATO DALLA SOCIETA' E SUL SUO

CONCRETO FUNZIONAMENTO.

L'ORGANO DI CONTROLLO, IN OCCASIONE DELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DEVE, NELLA SUA RELAZIONE, INDICARE SPECIFICAMENTE I CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO ED EVIDENZIARE LA CONDIZIONE DI PREVALENZA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE LEGGI SPECIALI.

OVE AMMESSO DALLA LEGGE PUO' ESERCITARE ANCHE IL CONTROLLO CONTABILE. IN QUESTO CASO, L'INTERO ORGANO DI CONTROLLO E' COSTITUITO DA REVISORI CONTABILI ISCRITTI NEL REGISTRO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE) E' EFFETTUATA DALL'ASSEMBLEA SULLA BASE DELLE MAGGIORANZE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 39) - CONTROLLO CONTABILE

L'INCARICO DEL CONTROLLO CONTABILE, OVE PRESCRITTO E SE NON AFFIDATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO (SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE), E' CONFERITO, SENTITO LO STESSO ORGANO DI CONTROLLO, DALL'ASSEMBLEA, LA QUALE DETERMINA IL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL REVISORE O ALLA SOCIETA' DI REVISIONE, TENUTO CONTO DELLE TARIFFE PROFESSIONALI, PER L'INTERA DURATA DELL'INCARICO.

L'INCARICO HA LA DURATA DI TRE ESERCIZI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELL'INCARICO.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE

ART. 40 - CLAUSOLA ARBITRALE

SONO DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DI ARBITRI RITUALI SECONDO LE
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. N.5/2003, NOMINATI CON LE
MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ART.45, SALVO CHE NON SIA
PREVISTO L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO:

A) TUTTE LE CONTROVERSIE INSORGENTI TRA SOCI O TRA SOCI E
SOCIETA' CHE ABBIANO AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI, ANCHE
QUANDO SIA OGGETTO DI CONTROVERSIA LA QUALITA' DI SOCIO;

B) LE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI;

C) LE CONTROVERSIE PROMOSSE DA AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI O
SINDACI, O NEI LORO CONFRONTI.

A CLAUSOLA ARBITRALE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E'ESTESA A
TUTTE LE CATEGORIE DI SOCI. LA SUA ACCETTAZIONE ESPRESSA
E'CONDIZIONE DI PROPONIBILITA' DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA
COOPERATIVA DA PARTE DEI NUOVI SOCI.

L'ACCETTAZIONE DELLA NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
SINDACO O LIQUIDATORE E'ACCOMPAGNATA DALLA ESPRESSA ADESIONE
ALLA CLAUSOLA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 41 - ARBITRI E PROCEDIMENTO

GLI ARBITRI SONO IN NUMERO DI:

A) UNO, PER LE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE AD EURO
5.000,00 (CINQUEMILA VIRGOLA ZERO ZERO).

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA SI

TIENE CONTO DELLA DOMANDA DI ARBITRATO, OSSERVATI I CRITERI
DI CUI ALL'ART.10 E SEGUENTI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE;
B) TRE, PER LE ALTRE CONTROVERSIE, COMPRESSE QUELLE DI VALORE
INDETERMINABILE.

GLI ARBITRI SONO SCELTI TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
AVVOCATI E SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TERMINI IMERESE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA
RICHIESTA DELLA PARTE PIU' DILIGENTE; IN DIFETTO DI
DESIGNAZIONE, SONO NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE RICADE LA SEDE.

LA DOMANDA DI ARBITRATO, ANCHE QUANDO CONCERNE I RAPPORTI TRA
I SOCI E'NOTIFICATA ALLA SOCIETA', FERMO RESTANDO QUANTO
DISPOSTO DALL'ART. 35, DEL COMMA 1, D.LGS. N. 5/2003.

GLI ARBITRI DECIDONO SECONDO DIRITTO. FERMO RESTANDO QUANTO
DISPOSTO DALL'ART. 36, D.LGS. N. 5/2003 I SOCI POSSONO
CONVENIRE DI AUTORIZZARE GLI ARBITRI A DECIDERE SECONDO
EQUITA' O POSSONO DICHIARARE IL LODO NON IMPUGNABILE, CON
RIFERIMENTO AI SOLI DIRITTI PATRIMONIALI DISPONIBILI.

GLI ARBITRI DECIDONO NEL TERMINE DI MESI TRE DALLA
COSTITUZIONE DELL'ORGANO ARBITRALE, SALVO CHE ESSI PROROGHINO
DETTO TERMINE PER NON PIU' DI UNA SOLA VOLTA NEL CASO DI CUI
ALL'ART. 35, COMMA 2, D.LGS. N. 5/2003, NEL CASO IN CUI SIA
NECESSARIO DISPORRE UNA C.T.U. O IN OGNI ALTRO CASO IN CUI LA
SCADENZA DEL TERMINE POSSA NUOCERE ALLA COMPLETEZZA
DELL'ACCERTAMENTO O AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL

CONTRADDITTORIO. NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E' OMESSA
OGNI FORMALITA' NON NECESSARIA AL RISPETTO DEL
CONTRADDITTORIO.

GLI ARBITRI FISSANO, AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE, LE REGOLE
PROCEDURALI CUI SI ATTERRANNO E LE COMUNICANO ALLE PARTI.
ESSI, IN OGNI CASO, DEVONO FISSARE UN'APPOSITA UDIENZA DI
TRATTAZIONE.

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO ARBITRALE SONO
ANTICIPATE DALLA PARTE CHE PROMUOVERE L'ATTIVAZIONE DELLA
PROCEDURA.

ART. 42 ESECUZIONE DELLA DECISIONE

FUORI DAI CASI IN CUI NON INTEGRI DI PER SE' UNA CAUSA DI
ESCLUSIONE, LA MANCATA ESECUZIONE DELLA DECISIONE DEFINITIVA
DELLA CONTROVERSIA DEFERITA AGLI ARBITRI E' VALUTATA QUALE
CAUSA DI ESCLUSIONE DEL SOCIO, QUANDO INCIDA SULL'OSSERVANZA
DEI SUOI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' O QUANTO LASCI
PRESUMERE IL VENIR MENO DELLA SUA LEALE COLLABORAZIONE
ALL'ATTIVITA' SOCIALE.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 43 - LIQUIDATORI

L'ASSEMBLEA CHE DICHIARA LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
NOMINERA' UNO O PIU' LIQUIDATORI STABILENDONE I POTERI.

ART. 44 - LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA', L'INTERO PATRIMONIO
SOCIALE RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SARA' DEVOLUTO NEL

SEGUENTE ORDINE:

- A RIMBORSO DEL CAPITALE SOCIALE DETENUTO DAI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, PER L'INTERO VALORE NOMINALE;
- A RIMBORSO DEL CAPITALE SOCIALE EFFETTIVAMENTE VERSATO DAI SOCI ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO A NORMA DEL PRECEDENTEMENTE ART. 27, LETT. C), E DELL'EVENTUALE SOVRAPREZZO;
- AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N.59.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 45 - REGOLAMENTI

PER MEGLIO DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO INTERNO, E SOPRATTUTTO PER DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' ED I SOCI DETERMINANDO CRITERI E REGOLE INERENTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ELABORARE APPOSITI REGOLAMENTI SOTTOPONENDOLI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA. NEGLI STESSI REGOLAMENTI POTRANNO ESSERE STABILITI L'ORDINAMENTO E LE MANSIONI DEI COMITATI TECNICI, SE VERRANNO COSTITUITI.

NELLA PRIMA ASSEMBLEA SUCCESSIVA AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DOVRA' ESSERE POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO L'ESAME DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA I RAPPORTI DI LAVORO NELLA COOPERATIVA, IN MODO CHE POSSANO ESSERE ADOTTATE LE EVENTUALI MODIFICHE CHE SI RENDESSERO NECESSARIE.

ART. 46 - PRINCIPI DI MUTUALITA' ,

INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE ED EVOLUZIONE

I PRINCIPI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE, DI INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE TRA I SOCI COOPERATORI DELLE RISERVE PATRIMONIALI, DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO E DI DEVOLUZIONE DI UNA QUOTA DEGLI UTILI ANNUALI AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, SONO INDEROGABILI E DEVONO ESSERE DI FATTO OSSERVATI.

ART. 47 - RINVIO

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, VALGONO LE VIGENTI NORME DI LEGGE SULLE SOCIETA' COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE E, A NORMA DELL'ARTICOLO 2519 DEL CODICE CIVILE IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME SULLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.

F.TO: CONCETTA BATTAGLIA - DR. GIOVANNI CASSATA NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 460/97, ART. 1 COMMA 3, L. 381/1991.